# GAZZETTA



# UFFICIALE

### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 settembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510[ AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

#### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso la librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accempagnati dal relativo importo. La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto

#### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1978, n. 533.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 . . . Pag. 6671

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. 534.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club Marina di Massa . . . . . . . . . . . . Pag. 6673

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978.

Modificazioni alle sessioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali del personale navigante della navigazione interna . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6674

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Fez (Marocco) Pag. 6674

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 118.750.000.000, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 . . . . Pag. 6674

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SANAC - Refrattari argille e caolini, stabilimento della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Longo. di Genova-Bolzaneto . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6676

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6676

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi, in Ponticelli.

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «I Esposizione nazionale della raccorderia e valvolame, ricambi, attrezzature per oleodotti, macchine ed attrezzature per la ricerca e la perforazione del sottosuolo, per l'industria petrolifera e dei pozzi d'acqua », in Piacenza . . .

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «X Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla », in Piacenza. Pag. 6677

#### COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6578

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica -Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi del-Pag. 6679

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi del-	REGIONI							
l'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione azien- dale delle società: S.p.a. I.T.A., S.p.a. F.lli Bertero, S.p.a. Nuova IB.MEI, S.r.l. Industria chimica Fiore e S.r.l. Nuova	Regione Friuli-Venezia Giulia							
	LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 79.							
Sidac	Contributi all'Università popolare di Trieste . Pag. 668							
Ministero della sanità:	LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. 80.							
Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Candida »	Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'albo pro- fessionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia							
Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rimini ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali Pag. 6679	della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10							
Ministero del tesoro:  Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 6679  Media dei cambi e dei titoli Pag. 6680	LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. 81.  Istituzione dci consultori familiari Pag. 6689							
	Regione Marche							
CONCORSI ED ESAMI	LEGGE REGIONALE 14 giugno 1978, n. 14.  Attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti enti comunali di assi							
Ministero della difesa: Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di settecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri . Pag. 6681	stenza ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Pag. 6691							
Ospedale odontoiatrico e stomatologico «G. Eastman » di Roma: Concorso ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia	LEGGE REGIONALE 18 luglio 1978, n. 15.  Norme per l'esercizio venatorio nella regione Marche per l'annata 1978-79							
Ospedale civile di Cattolica: Concorsi a posti di personale santario medico Pag. 6684	Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano							
Ospedale « L. Pacini » di S. Marcello Pistolese: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6685	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVIN CIALE 8 febbraio 1978, n. 1.							
Ospedale « SS. Trinità » di Borgomanero: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6585	Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della							
Ospedale civile « Immacolata Concezione » di Piove di Sacco: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso	24 maggio 1976, n. 15: « Criteri per l'adozione dei libr di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche »							
Ospedale civile di Ivrea: Concorso a posti di personale santario medico Pag. 6685	CIALL 24 16001410 1978, 11. 3.							
Ospedale civile « Coniugi Bernardini » di Palestrina:	Adeguamento degli assegni ed indennità in favore de ciechi civili, anno 1977							
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6685								
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale santario medico	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVIN CIALE 15 marzo 1978, n. 4. Modifiche al regolamento sul trattamento di missione							
Ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Lavagna: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale della	al personale della provincia di Bolzano Pag. 669.							
divisione prima Pag. 6686	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVIN CIALE 10 aprile 1978, n. 5.							
Ospedale « Umberto I » di Altamura: Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale Pag. 6686								
Ospedale « S. e S. Gravina » di Caltagirone: Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia. Pag. 6686	Pag. 669							
Ospedale « Dei Bianchi-V. Emanuele III » di Corleone: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.	Pagalamento di accouzione alla lagge provinciale 3 ger							
Pag. 6686	naio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.							
Ospedale degli infermi di Biella: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.  Pag. 6686	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVIN							
Centro traumatologico ortopedico di Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6686	Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 agosto 1976. n. 28: istituzione del museo degli usi e costum							
Ospedale maggiore « S. Giovanni Battista » e della città di Torino: Concorso a cinque posti di assistente di chirur-	PROPERTY DELLA CHINES DECINE							
gia generale Pag. 6686	CIALE 17 maggio 1978, n. 8.							
Ospedale « F. Stellini » di Nogara: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale Pag. 6686								

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 1º agosto 1978, n. 533.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'accordo stesso.

#### Art. 3.

E' autorizzata la spesa per il pagamento dal 1º gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

#### Art. 4.

All'onere di L. 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere di L. 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º agosto 1978

#### **PERTINI**

Andreotti — Forlani — Rognoni — Bonifacio — Malfatti — Pandolfi

WALFAIII

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DELLA RE-PUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNA-ZIONALE DI CALCOLO --- UFFICIO INTERGOVER-NATIVO PER L'INFORMATICA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

#### IL CENTRO INTERNAZIONALE DI CALCOLO

Considerato che la Conferenza per la creazione del Centro internazionale di calcolo (IBI-ICC Intergovernmental Bureau for Informatics) che era stata convocata dall'UNESCO a Parigi ha adottato il 6 dicembre 1951 la convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo (in appresso designato l'« Organizzazione »);

Considerato che tale convenzione è entrata in vigore il 28 novembre 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di accettazione;

Considerato che il Governo italiano ha offerto di concedere all'Organizzazione agevolazioni per l'insediamento della sua sede permanente a Roma;

Considerato che l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione dell'Organizzazione hanno delegato il direttore generale a stipulare con il Governo un accordo che regoli le questioni inerenti all'insediamento e funzionamento dell'Organizzazione sul territorio italiano;

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1.

L'« Organizzazione » ha personalità giuridica. Essa ha in Particolare la capacità di siipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione l'autonomia necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

#### Articolo 2.

- 1. Il Governo italiano metterà a disposizione dell'Organizzazione, a titolo di comodato, gratuitamente e per tutta la durata delle attività della medesima, i locali necessari al funzionamento dell'Organizzazione stessa. Detti locali saranno provvisti del mobilio occorrente.
- 2. L'ubicazione e l'ampiezza dei suddetti locali saranno definiti d'intesa fra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Organizzazione.

#### Articolo 3.

- 1. La sede dell'Organizzazione, i suoi archivi e i suoi documenti, anche se fuori della sede, sono inviolabili. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana potrà entrare nei locali della sede per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del direttore generale dell'Organizzazione. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti volti ad assicurare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Organizzazione, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza e di sanità pubblica, nonché ad impedire ogni uso non proprio dei privilegi ed immunità connessi con gli articoli che seguono.
- 2. In caso di incendio o altri eventi che esigano misure immediate di protezione si presume il consenso del direttore generale dell'Organizzazione per ogni accesso necessario ai locali della sede.

- 3. Il direttore generale impedirà che i locali dell'Organizzazione divengano rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate per essere estradate verso un altro Paese, o che tentito di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.
- 4. Le competenti autorità italiane prenderanno tutti i provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Organizzazione ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'Organizzazione stessa.

#### Articolo 4.

- 1. Senza essere sottoposta ad alcun divieto o regolamento finanziario l'Organizzazione può, nella misura necessaria all'adempimento delle proprie funzioni, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi | legi ed immunità: valuta.
- 2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali l'Organizzazione può altresì trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonché convertire ogni valuta posseduta in qualsiasi altra valuta.

#### Articolo 5.

- 1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali l'Organizzazione, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.
- 2. Il materiale, le attrezzature e le pubblicazioni scientifiche e tecniche, le registrazioni sonore ed i films esportati o importati dall'Organizzazione per usi ufficiali all'interno della sede stessa sono esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa nonché da ogni divieto all'importazione od all'esportazione.
- 3. L'Organizzazione è esonerata dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione di due autovercoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Organizzazione, sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.
- 4. Gli acquisti strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Organizzazione e di importo superiore a lire 100.000 non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
- 5. L'Organizzazione gode altresì dell'esenzione dall'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica per l'illuminazione ed il riscaldamento per le attività ufficiali dell'Organizzazione, con esclusione dei consumi degli attesti la loro qualità e che essi godono dei privilegi e impianti ad uso privato.
- 6. I beni importati in esenzione dai diritti doganali, imposte e tasse ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito né essere utilizzati per altri fini senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali, imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali, imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul valore ed in base alle aliquote vigenti all'atto della cessione.

7. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

#### Articolo 6.

- 1. I membri del personale dell'Organizzazione godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunità dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attività compiuta nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni.
- 2. I membri del personale dell'Organizzazione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia, alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Organizzazione, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privi-
- a) diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identità prevista dal paragrafo 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie;
- b) diritto di possedere dei conti in valuta stranicra e, quando le loro funzioni presso l'Organizzazione avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali
- c) diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento ed entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Organizzazione, in esenzione dai diritti doganali e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale, acquistata alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi:
- d) diritto di esportare nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione, senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso;
- e) esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sui salari, emolumenti ed indennità che vengono loro versati dall'Organizzazione a titolo di rimunerazione.
- 3. I membri del personale dell'Organizzazione, nonchè i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità che delle immunità previsti dal presente accordo.
- 4. Il direttore generale dell'Organizzazione, d'intesa col Ministero degli affari esteri italiano, determinerà le categorie del personale che beneficiano dei privilegi ed immunità previste nel presente accordo. Il direttore generale notificherà al Governo italiano dette categorie nonché i nomi delle persone alle quali si applicheranno tali privilegi ed immunità.
- 5. Oltre ai privilegi ed alle immunità concessi al personale dell'Organizzazione come sopra indicato, e se non di nazionalità italiana, al direttore generale del-

l'Organizzazione, ad altro direttore designato dall'assemblea generale, ed eventualmente ad altri funzionari che potranno essere determinati con ulteriore accordo tra le parti contraenti, sono concessi privilegi e facilitazioni analoghi a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici.

6. I privilegi e le immunità previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il direttore generale dovrà rinunciare all'immunità di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a giudizio dello stesso direttore generale, l'immunità stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad essa senza pregiudizio per gli interessi dell'Organizzazione.

#### Articolo 7.

- 1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati e organizzazioni internazionali partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione, i membri del consiglio di amministrazione, se non saranno di nazionalità italiana, godranno nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:
- a) immunità dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attività compiuta nella loro qualifica ufficiale;
- b) esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formanta applicabili agli stranieri;
- c) le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonché agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
- 2. I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale dell'Organizzazione al Ministero degli affari esteri italiano.

#### Articolo 8.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di convocare e tenere riunioni nell'interno della sede centrale o, di concerto con le competenti autorità italiane, in altre località del territorio della Repubblica italiana. Il Governo italiano prenderà tutte le misure opportune affinché in occasione di tali riunioni non sia posto alcun ostacolo alla libertà di parola.

#### Articolo 9.

- 1. L'Organizzazione dovrà provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti all'applicazione della legislazione italiana.
- 2. Le controversie fra l'Organizzazione ed il Governo italiano relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, che non siano risolte per vie di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato, saranno sottoposte ad un collegio composto da tre arbitri di cui uno scelto dal direttore generale dell'Organizzazione, uno scelto dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana, ed il terzo arbitro, che presiederà il tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non riuscissero a raggiungere un accordo

sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

#### Articolo 10.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di pubblicare a sua convenienza i risultati delle sue ricerche e lavori di natura scientifica e tecnica, come pure ogni informazione relativa alla sfera di attività dell'Organizzazione.

#### Articolo 11.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo italiano informerà per iscritto l'Organizzazione che tutte le formalità necessarie, a tal fine previste dall'ordinamento italiano, sono state adempiute.

#### Articolo 12.

Il presente accordo cesserà di avere vigore:

- a) alla data in cui cesserà di avere vigore la convenzione istitutiva dell'Organizzazione;
- b) nel'caso in cui la sede dell'Organizzazione fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni del presente accordo che possano ritenersi applicabili per condurre a termine le attività dell'Organizzazione nella sua sede in Italia e per disporre di suoi beni ivi esistenti.

Qualora il Governo italiano notifichi il proprio recesso dall'Organizzazione come previsto dall'articolo XII della convenzione istitutiva e l'Organizzazione decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sarà negoziato fra il Governo italiano e l'Organizzazione uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunità e facilitazioni per l'Organizzazione, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo resterà applicabile sino alla entrata in vigore dell'accordo speciale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato, oggi 3 giugno 1977, a Roma il presente accordo redatto in duplice esemplare, in lingua italiana.

Per il Centro internazionale di calcolo
BERNASCONI

Per il Governo della Repubblica italiana.
Giuseppe Manzari

Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. 534.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club Marina di Massa.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club Marina di Massa, in Massa (Massa Carrara).

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1978 Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 346 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978.

Modificazioni alle sessioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali del personale navigante della navigazione interna.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto l'art. 61 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, contenente le norme sullo svolgimento degli esami e sulla composizione delle commissioni esaminatrici per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato »:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il quale, a decorrere dal 1º aprile 1972, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali nonché i relativi uffici e personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, con il quale è stato sostituito l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Ropubblica 7 aprile 1959;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche alle date delle sessioni d'esame stabilite con il suindicato decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976 per la sede di Venezia;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

#### Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto al punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, presso l'ufficio provinciale M.C.T.C di Venezia, le sessioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » hanno luogo nella prima decade dei mesi di marzo e maggio e nell'ultima settimana di ottobre di ogni anno.

Il giorno d'inizio degli esami viene fissato, entro tali periodi, dal Ministro dei trasporti con proprio de-

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1978

#### PERTINI

Colombo

(7236)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978. Soppressione dell'agenzia consolare di 2 categoria in Fez (Marocco).

#### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 13 febbraio 1970, con il quale è stata istituita a Fez (Marocco) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

#### Decreta:

#### Articolo unico

A decorrere dal 1º agosto 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Fez (Marocco) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: FORLANE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978 Registro n. 454 Esteri, foglio n. 24

(7197)

#### DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 118.750.000.000, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 24, secondo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa di lire 1.259 miliardi, ivi prevista, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario:

Visto il decreto ministeriale n. 166634/66-AH in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 310, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 118.750.000.000 rimborsabili entro il 1º luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia la esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166634/66-AH in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca

d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con ınızıo dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

#### Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1º luglio 1988, legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

#### Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

#### Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

#### Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella del debito pubblico, in quanto applicabile.

#### Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

#### Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

#### Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

#### Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

#### Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

#### Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, misura dello 0,03 % sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015 % per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene (7313) stabilito nell'importo annuo di L. 17.812.500, pari allo 0,015 % sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 8.906.250 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1º luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4428 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1978 Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 91

(7160)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SANAC - Refrattari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto.

#### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SANAC - Refrattari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata:

#### Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SANAC - Refrattari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello.

#### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972,

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1º luglio 1977; Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

#### Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1978

p. Il Ministro: Piccinelli

(7248)

#### DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi, in Ponticelli.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978 e 3 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

#### Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi di Pomiccili (Napon), e prolungata tino al 31 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(7249)

#### DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «I Esposizione nazionale della raccorderia e valvolame, ricambi, attrezzature per oleodotti, macchine ed attrezzature per la ricerca e la perforazione del sottosuolo, per l'industria petrolifera e dei pozzi d'acqua», in Piacenza.

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

#### Decreta:

#### Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Esposizione nazionale della raccorderia e valvolame, ricambi, attrezzature per oleodotti, macchine ed attrezzature per la ricerca e la perforazione del sottosuolo, per l'industria petrolifera e dei pozzi d'acqua », che avrà luogo a Piacenza dal 5 all'8 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 settembre 1978

p. Il Ministro: Baldi

(7306)

#### DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «X Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla», in Piacenza.

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

#### Decreta:

#### Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figuereranno nella « X Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla », che avrà luogo a Piacenza dal 27 al 29 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 settembre 1978

p. Il Ministro: BALDI

(7307)

# COMUNITÀ EUROPEE

### Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1636/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1637/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1638/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1639/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1640/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 15 agosto 1978.

Regolamento (CEE) n. 1641/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 15 agosto 1978.

Regolamento (CEE) n. 1642/78 della commissione, del 13 luglio 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1643/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che modifica il regolamento di gara permanente (CEE) n. 1634/77 per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1644/78 della commissione, del 13 luglio 1978, relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero greggio di barbabietole di cui al regolamento (CEE) n. 1790/77.

Regolamento (CEE) n. 1645/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aium nei settore del latte scremato destinato all'alimentazione degni animali.

Regolamento (CEE) n. 1646/78 della commissione, del 13 luglio 1978, relativo alle modalità d'applicazione del controllo dei requisiti minimi di commercializzazione per il luppolo importato dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1647/78 della commissione, del 13 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1573/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1648/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1649/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1650/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa le restituzioni per i cercali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1651/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per 1 cereali.

Pubblicati nel n. L 191 del 14 luglio 1978.

#### (177/C)

Regolamento (CEE) n. 1652/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che fissa 1 prelievi all'importazione applicabili al cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1653/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1654/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1655/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1656/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di grano tenero destinato al Regno del Lesotho a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1657/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica di São Tomé e Principe a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1658/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1659/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica unita di Tanzania.

Regolamento (CEE) n. 1660/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato alle Comore a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1661/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alle Comore a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1662/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alle Comore a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1663/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica democratica di São Tomé e Principe a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1664/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/76 che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1665/78 della commissione, del 14 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1666/78 della commissione, del 14 luglio 1978, recante seconda modifica al regolamento (CEE) numero 1393/76 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1667/78 della commissione, del 14 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1668/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che fissa, per la campagna 1978, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1669/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1670/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1671/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1672/78 della commissione, del 13 luglio 1978, che stabilisce definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, fissato a titolo provvisorio con effetto dal 1º febbraio 1978.

Regolamento (CEE) n. 1673/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1674/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1675/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 192 del 15 luglio 1978.

(178/C)

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### LIINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Longo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristruttura-

zione, la riconversione e lo sviluppo del settore; Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge

che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a Longo di Zola Pedrosa (Bologna);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

#### Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a Longo di Zola Pedrosa (Bologna).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà. con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del CIPI

ANDREOTTI

(7216)

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 673, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società: S.p.a. I.T.A., S.p.a. F.lli Bertero, S.p.a. Nuova IB.MEI, S.r.l. Industria chimica Fiore e S.r.l. Nuova Sidac.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

- 1) S.p.a. I.T.A. Industrie tessili Alois Briano (Caserta);
- 2) F.lli Bertero S.p.a Vinovo (Torino); 3) S.p.a. Nuova IB-MEI Asti;
- 4) Industria chimica Fiore S.r.l. Pignataro Maggiore (Caserta);
  - 5) S.r.I. Nuova Sidac Forli;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale:

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge;

#### Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

- 1) S.p.a. I.T.A. Industrie tessili Alois Briano (Caserta);
- 2) F.lli Bertero S.p.a. Vinovo (Torino);3) S.p.a. Nuova IB-MEI Asti;

- 4) Industria chimica Fiore S.r.l. Pignataro Maggiore (Caserta);
  - 5) S.r.l. Nuova Sidac Forlì.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del CIPI

ANDREOTTI

(7217)

#### MINISTERO DELLA SANITA

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Candida »

Con decreto ministeriale 26 luglio 1978, n. 1686 la Spa. « Fonti S. Candido», in S. Candido (Bolzano), è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1643, le etichette dell'acqua minerale denominata «Candida» di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1976, n. 1590.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

Autorizzazione al laboratorio provinciale di Igiene e profilassi di Rimini ad eseguire analisi chimiche e chimicofisiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1978, n. 1685, il reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rimini è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali.

(7200)

#### MINISTERO DEL TESORO

#### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione)

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. -Data: 13 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Lecce. — Intestazione: Banca Venturi S.p.a. Copertino. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 7.200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298. si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7065)

#### MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 13 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	VALUTE Bologna Firenze		Genova Milano		Napoli	Palermo Roma		Torino	Trieste	Venezia	
Dollaro USA	834,30	834,30	834,30	834,30	834,25	834,25	834,20	834,30	834,30	834,30	
Dollaro canadese	718 —	718 —	717,50	718 —	717,50	718 —	717,60	718 —	718 —	718 —	
Franco svizzero	516,91	516,91	516,50	516,91	516,70	516,90	516,45	516,91	516,91	516,90	
Corona danese	151,94	151,94	151,75	151,94	151,90	151,90	151,93	151,94	151,94	151,90	
Corona norvegese	158,50	158,50	158,50	158,50	158,40	158,45	158,47	158,50	158,50	158,50	
Corona svedese	187,79	187,79	187,90	187,79	187,80	187,75	187,82	187,79	187,79	187,75	
Fiorino olandese	385,41	385,41	385,60	385,41	385,20	385,40	385,37	385,41	385,41	385,40	
Franco belga	26,573	26,573	26,55	26,573	26,56	26,55	26,5680	26,573	26,573	26,57	
Franco francese	191	191 —	190,68	191 —	190,85	191 —	190,89	191 —	191 —	191	
Lira sterlina .	1625,70	1625,70	1627 —	1625,70	1625 —	1625,65	1625,55	1625,70	1625,70	1625,70	
Marco germanico	418,35	418,35	418,40	418,35	418,25	418,30	418,26	418,35	418,35	418,10	
Scellino austriaco.	57,888	57,888	57,88	57,888	57,90	57,85	57,89	57,888	57,888	57,86	
Escudo portoghese	18,45	18,45	18,28	18,45	18,27	18,40	18,30	18,45	18,45	18,45	
Peseta spagnola	11,242	11,242	11,22	11,242	11,24	11,20	11,242	11,242	11,242	11,25	
Yen giapponese	4,357	4,357	4,36	4,357	4,35	4,33	4,356	4,357	4,357	4,35	

#### Media dei titoli del 13 settembre 1978

Rendita 5	% 1935					73,225	Redim	ibile 10	% Ca	ssa DD.	PP. sez. A	Cr. C.P. 97		83,275
<b>R</b> edimibil	e 3.50 % (1	Ricostruzio	ne) .			97,325	Certifi	icati di	credite	del Te	esoro 5,50 %	1979		99,90
*	5 % (Ric	costruzione	e)			98,700		•	>	•	Ind.	1- 7-1979		101.575
n	5% (Cit	tà di Trie	ste) .		•	98,350		•	•	3		1 10 1979		101.275
20	5% (Bc	ni esteri)	•			98,425		>	>	×	, »	1- 1-1978/80		100,575
>	5,50 % (	Edilizia so	colastica)	1967-82	•	86,600		»	>>	K	»	1- 3-1978/80		100,500
*	5,50 %	D	<b>v</b>	1968-83		82,825	Buoni	Tesoro	Nov.	5,50 %	1- 1-1979			97,725
•	5,50 %	>	>	1969-84		79,875	•	*	Pol.	9%	1- 4-1979 I	emiss	•	98,700
>	6%	D	•	1970-85		78,675	*	*	>	9%	1-10-1979 II	emiss		97,100
*	6 %	>	*	1971-86		77,250	<b>»</b>	20	Nov.	5,50 %	1-1-1980 .			92,250
×	6 %	D	*	1972-87		75,550	-	*	Pol.	9 %	<b>1-</b> 1-1980 .			95,975
>	9%	>	>	1975-90		84 —	•	<b>3</b>	>	10 %	1- 1-1981 .			95,400
D	9 %	×	•	1976-91		84,300	•	*	Nov.	5,50 %	1- 4-1982 .		•	81,500
×	10 %	D	>	1977-92		87,200	*	*	Pol.	12 %	1- 1-1982 .			98,700
							1							

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

N. 179

#### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi del 13 settembre 1978

Dollaro USA 834,25	Franco francese
Dollaro canadese	Lira sterlina
Franco svizzero	Marco germanico
Corona danese	Scellino austriaco 57,889
Corona norvegese	Escudo portoghese 18,375
Corona svedese	Peseta spagnola
Fiorino olandese	Yen giapponese
Franco belga	

### CONCORSI ED ESAMI

### MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di settecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

#### IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 23 settembre 1971;

#### Decreta:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di settecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

#### Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto,

ıl 35° anno di età;

- c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media »;
- 2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, 1 carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:
- a) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;
- b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;
  - c) siano di ottimi precedenti disciplinari;
- 3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria

di primo grado o di titolo di studio superiore;
b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, ıl 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano gia prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;
c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riceno-sciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se

di età inferiore ai 18 anni; f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie

nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, rilasciato di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta (su carta semplice per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri e nelle altre Forze armate e su carta da bollo per i rimanenti candidati) secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle Forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui

territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita - in caso di contestazione -- dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

#### Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

- 4) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere
- I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:
  - a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole):
  - b) il possesso della cittadinanza italiana;
  - c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

certificato di esito della visita di leva per i rivedibili ed

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso rilasciato ai sensi della lettera g) del precedente art. 2, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titolo (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefioi previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato, potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, con l'annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 novembre 1978, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre Forze armate o civili. Detti comandi prevvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, non oltre il 20 novembre successivo.

#### Art. 5.

Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

#### Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri

Le stazioni carabinieri, appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmettere per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza prevvederanno alla istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno non oltre i quaranta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3). Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi - con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata saranno sottoposti a visita da parte dell'apposito collegio medico.

#### Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo provvedimento, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro; da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

#### Art. 8.

Il comando della scuola sottufficiali comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata o notificati tramite i competenti comandi dell'Arma dei carabinieri.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 16 gennaio 1979, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano - a scelta tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detta prova avrà luogo presso le scuole allievi all'esame di lingua o di lingua e stere prescelte, consistente in

carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7 al cui presidente dovranno essere rimessi - in plico sigillato - a cura dei comandanti di scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

#### Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere e) ed f). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

I candidati civili che non abbiano effettuato la visita di leva, debbono esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza, attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo ormonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico, saranno invitati a sottoscrivere l'accettazione del giudizio; in caso negativo saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità del C.M.T in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

#### Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato in allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

#### Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita: certificato di stato libero; certificato di cittadinanza italiana,

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta scuola.

#### Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera c) del successivo art. 13.

#### Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della quale sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

- a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;
- h) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di «molta prestanza fisica», ai sensi del quarto comma dell'art. 9;
- c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:
 3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile:

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

2/20 per 1 sottufficiali provenienti dalle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

#### Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri; se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione:

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provementi dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle Forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto agli obblighi di leva.

#### Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1º ottobre 1979, ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento della scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice brigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vice brigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

#### Art. 16.

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato escludere, in ogni momento del concorso, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso di tutti i requisiti prescritti per essere ammesso.

#### Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità; passaporto; tessera postale; licenza di porto d'armi; libretto ferroviario; patente automobilistica; tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1978 Registro n. 24 Difesa, foglio n. 13

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 Roma

E' in possesso del seguente titolo di studio

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sotto posto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2)

Dichiara di:

(3) . (4) . (5) .

consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

Allega i sottoindicati documenti:

b) .

Data, .

Firma

(1) Per i militari in scrvizio nell'Arma sostituire « effettivo » (indicare il comando di Corpo).

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo senza prole).

(4) Indicare che è cittadino italiano.

(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

#### PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE (durata 20 minuti)

#### 1. - Storia

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete -I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica romana.

vittorio Emanuele II - Cannilo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Imprese dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - 1 primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime sascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

#### 2. — Geografia

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi -La pianura Padana - Gli Appennini.

Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative -Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterranco.

#### 3. — Aritmetica e geometria

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi superficie, linee, punti - Le linee, ıl piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo Piramide, cilindro e cono.

#### 4. — Cultura civica

Cenni sulla Costituzione della Repubblica.

Principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione; organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

#### PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) Scritta (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta:

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) Orale (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(7296)

#### OSPEDALE ODONTOIATRICO E STOMATOLOGICO « G. EASTMAN » DI ROMA

#### Concorso ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia

E' indetto publico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(3215/S)

#### OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

#### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 dicembre 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cattolica (Forlì).

(3217/S)

# OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

#### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(3205/S)

# OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI BORGOMANERO

#### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto al dipartimento di emergenza ed accettazione (a tempo pieno); un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modatità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(3226/S)

# OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(3207/S)

#### OSPEDALE CIVILE DI IVREA

#### Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale seconda;

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(3203/S)

### OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

#### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chiruigia generale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(3212/S)

#### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche; un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palestrina (Roma).

(3213/S)

### OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale della divisione prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale della divisione prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su

carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

(3206/S)

#### OSPEDALE «UMBERTO I» DI ALTAMURA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due

posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente ın Altamura (Bari).

(3232/S)

#### OSPEDALE «S. E S. GRAVINA» DI CALTAGIRONE

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del l'ente in Caltagirone (Catania).

(3233/S)

#### **OSPEDALE** « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(3228/S)

#### OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(3231/S)

#### CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a: un posto di assistente di urologia;

quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(3210/S)

#### OSPEDALE MAGGIORE «S. GIOVANNI BATTISTA» E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso a cinque posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3216/S)

#### OSPEDALE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Usficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(3234/S)

### REGIONI

#### REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 79. Contributi all'Università popolare di Trieste.

> (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 22 luglio 1978)

> > IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Università popolare di Trieste contributi per concorrere, fra l'altro, a sostenere la sua attività volta a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana.

#### Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo potranno comprendere la concessione di borse di studio e di borse-libro; la fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e materiali audiovisivi, sussidi didattici; l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze; l'organizzazione di viaggi di istruzione e di studio; la rappresentazione e lo scambio di spettacoli musicali, di prosa e fololoristici; la proiezione di films e documentari; l'organizzazione di mostre d'arte; la concessione di premi per l'arte e la cultura; la pubblicazione di opere, saggi, studi; nonchè ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e per la tutela del suo patrimonio culturale e linguistico.

Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati dall'Università popolare con quelli attuati dallo Stato nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.

I programmi degli interventi di cui alla presente legge, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato, sono predisposti dall'Università popolare di Trieste in accordo con l'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e sono approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.

#### Art. 3.

I finanziamenti previsti dall'art. 1 sono concessi all'Università popolare di Trieste in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

L'Università popolare è tenuta a produrre all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a programma esaurito e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello dell'intervento, una dichiarazione, a firma del suo presidente, attestante che il finanziamento concesso è stato impiegato secondo le finalità e la destinazione indicate dalla presente legge e dal provvedimento di concessione. Alla dichiarazione dovrà essere allegato l'elenco dettagliato delle spese sostenute col finanziamento regionale. La documentazione delle spese sarà trattenuta agli atti della Università popolare e dovrà essere esibita a ogni richiesta della amministrazione regionale o degli organi di controllo.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 1141 con la denominazione: «Contributi alla Università popolare di Trieste per concorrere, tra l'altro, a sostenere la sua attività volta a favorire la conservazione e lo e da qualsiasi onere non fiscale».

sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 luglio 1978

#### COMELLI

#### LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. 80.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 22 luglio 1978)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« In armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria, nazionale e regionale diretti a promuovere l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonchè ad assicurare la conservazione dell'ambiente rurale e delle sue risorse, è istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province della Regione un albo professionale degli imprenditori agricoli.

L'albo si propone la finalità di individuare e tutelare gli agricoltori che svolgano un ruolo professionale qualificato per il raggiungimento degli obiettivi fissati al comma precedente. Hanno diritto di iscriversi all'albo:

a) i proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, coloni, mezzadri e loro coadiuvanti familiari, che dimostrino di dedicarsi personalmente, in modo prevalente e con-

tinuativo, all'esercizio dell'agricoltura;
b) gli imprenditori agricoli e loro coadiuvanti familiari che dimostrino di esercitare personalmente, in modo prevalente e continuativo, l'esercizio dell'agricoltura.

La prevalenza nell'esercizio dell'agricoltura si intende raggiunta per gli operatori agricoli, indicati nel comma precedente quando questi dimostrino di dedicare all'attività agricola non meno del 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e dimostrino di ricavare dall'attività medesima oltre il 50 per cento del proprio reddito globale, esclusi i redditi derivanti dai trattamenti minimi di pensione o da altri trattamenti previdenziali escnti da imposizioni fiscali, nonchè le indennità e gli emolumenti spettanti per incarichi ricoperti in cooperative, associazioni, enti pubblici e privati che operano nel settore agricolo ».

#### Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla commissione di cui al successivo art. 3. I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della commissione stessa sono a carico delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tutti gli atti, provvedimenti e attestazioni relativi all'albo professionale sono esenti dalle tasse sulle concessioni regionali

#### Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

- «La commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta da:
  - a) dodici rappresentanti degli iscritti all'albo eletti, con
- sistema proporzionale, dagli stessi;
  b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori agricoli, designati dalle organizzazioni stesse:
- c) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- d) un funzionario dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione viene costituita con decreto del presidente

della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

Essa dura in carica cinque anni.

Ai componenti della commissione e al segretario è corrisposta, per ciascuna seduta, nonchè per eventuali sopralluoghi, l'indennità di L. 10.000 al presidente e di L. 5.000 agli altri componenti e al segretario. Agli stessi verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio in base alla legge regionale 7 aprile 1978, n. 21 ».

#### Art. 4.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come modificato dal precedente art. 3, viene inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — In ogni comune della provincia nel cui ambito risiedano o abbiano eletto domicilio almeno trenta iscritti all'albo professionale è costituita una commissione formata da cinque iscritti all'albo eletti, con voto proporzionale, dagli iscritti stessi, da tre rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e da un esperto in problemi agricoli eletto dal consiglio comunale.

Tale commissione viene costituita con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana e viene presieduta da un componente prescelto nell'ambito degli eletti dagli iscritti nell'albo; essa deve esprimere un parere sui requisiti degli imprenditori agricoli da iscrivere all'albo e formulerà proposte in ordine alla revisione dell'elenco degli iscritti all'albo medesimo.

Detto parere verrà comunicato alla commissione provinciale per le successive determinazioni.

Nei comuni nei quali non si verifichino le condizioni di cui al primo comma, verranno costituite commissioni intercomunali le cui sedi verranno individuate con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana, su proposta della commissione provinciale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il consiglio del comune in cui ha sede la commissione designerà il componente esperto in problemi agricoli.

Le elezioni per la costituzione delle commissioni comunali o intercomunali avvengono contestualmente a quelle per la costituzione delle commissioni provinciali.

In via transitoria e fino alla costituzione delle commissioni elettive, i rappresentanti degli imprenditori iscritti all'albo verranno nominati con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, su segnalazione delle organizzazioni professionali più rappresentative.

La commissione è assistita da un impiegato comunale, che funge da segretario, designato dal sindaco del comune in cui ha sede la commissione stessa».

#### Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, è sostituito

«In via transitoria ed entro il 31 dicembre 1979 possono iscriversi all'albo professionale tutti coloro che, avendo l'età per l'esercizio dell'elettorato attivo e avendo esercitato l'attività agricola nel biennio anteriore alla presentazione della richiesta, inoltrino domanda alla commissione provinciale e possiedano i requisiti di cui al precedente art. 1 ».

#### Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

- «Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla regione Friuli-Venezia Giulia per l'agricoltura possono essere accordate solo:
- a) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'albo di cui alla presente legge;
- b) alle cooperative per affittanze collettive o conduzione dei terreni in possesso dei requisiti previsti al penultimo od ultimo comma dell'art. 2, della legge 17 febbraio 1971, n. 127; c) alle società di persone nelle quali i soci iscritti all'albo
- siano almeno due terzi: d) alle stalle sociali cooperative nelle quali la maggioranza dei soci producano direttamente e conferiscano prodotti agricoli per l'alimentazione animale, e ciò risulti da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a termini dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per fruire delle suddette provvidenze il richiedente dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, il numero di iscrizione all'albo professionale e/o dimostrare il possesso dei requisiti indicati.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti delle cooperative agricole aventi scopi diversi da quelli sopraindicati, dei consorzi di cooperative degli enti locali nonchè degli istituti, associazioni, comitati, consorzi ed enti che hanno come fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo, anche indiretto, la difesa, il miglioramento o l'incremento della produzione agricola e zootecnica o che esercitano attività agricola o attività connesse.

Non è richiesta l'iscrizione all'albo per la concessione di provvidenze contributive o creditizie disposte per:

la profilassi ed il miglioramento genetico del bestiame; la formazione o l'arrotondamento della proprietà coltivatrice:

il riordino fondiario e la commassazione;

il credito agrario di conduzione; sovvenire o prevenire i danni da avversità atmosferiche o calamità naturali;

la difesa e lo sviluppo del settore forestale; promuovere o potenziare l'attività didattico divulgativa; fiere, mostre, mercati, convegni e congressi; sovvenire ad associazioni professionali o di categoria; interventi creditizi a termini di fondi statali di rotazione ».

#### Art. 7.

E' comunque fatta salva, per tutte le zone del territorio regionale, l'applicazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23.

Il presidente della giunta regionale, è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della giunta entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'elezione dei dodici rappresentanti della commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale di cui alla lettera a), art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 3 della presente legge, e dei componenti delle commissioni comunali o intercomunali di cui all'art. 3-bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, introdotto con il precedente art. 4.

#### Art. 9.

Le commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, continuano ad operare fino a scadenza del mandato nella composizione precedentemente prevista, con esclusione dei componenti di cui al punto e) dell'articolo soprarichiamato.

#### Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 luglio 1978

#### COMBILI

### LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. 81. Istituzione dei consultori familiari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 22 luglio 1978)

## IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

#### Istituzione del servizio

La Regione in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, promuove e programma la realizzazione del servizio del consultorio familiare che verrà gestito dai comuni, loro consorzi, comunità montane e comunità collinare, fino a quando non saranno costituite le unità locali dei servizi sociali e sanitari.

Il servizio del consultorio familiare è gratuito.

Gli enti gestori di cui al primo comma, per le finalità previste dalla presente legge possono avvalersi dei consorzi sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

#### Art. 2. Finalità

Il servizio di assistenza alla famiglia, alla coppia e al singolo ha come scopi quelli indicati all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

### Art. 3.

#### Compiti del servizio

Per il conseguimento delle finalità richiamate nel precedente art. 2, il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico-linguistica e, in collaborazione con le strutture sociali e sanitarie del territorio al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali, opera:

- 1) promuovendo, anche in collaborazione con le strutture sociali formative e scolastiche del territorio, una adeguata educazione sessuale; l'assistenza psicologica e sociale ai singoli, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la divulgazione delle conoscenze scientifiche e sociali sulla sessualità, per una maternità e paternità responsabili;
- 2) assistendo sul piano psicologico e sociale, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, il singolo, la coppia e la famiglia in ordine ai problemi personali ed interpersonali insorgenti nei rapporti di convivenza su tutta la problematica familiare con particolare riferimento ai problemi della maternità dei minori, compresa la materia relativa agli affidamenti ed alle adozioni, nonchè ai problemi della famiglia con componenti handicappati o subnormali;
- 3) diffondendo le conoscenze scientifiche riguardanti la gravidanza ed il parto, lo sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia, le malattie ereditarie familiari e congenite, attraverso la collaborazione tra i servizi consultoriali e le strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali;
  - 4) assistendo la donna in caso di gravidanza:
- a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- b) informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
- c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali, operanti nel territorio, speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
- d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza.

- I consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita;
- 5) attuando quanto previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975. n. 405.

#### Art. 4.

#### Gestione e partecipazione degli utenti

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane e la comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono, con proprio regolamento, stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto della minoranza slovena, ove la sua presenza lo richieda, ed in particolare delle donne e delle loro associazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione e alla promozione delle iniziative.

#### Art. 5.

#### Convenzione fra enti gestori ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane e la comunità collinare, accertate le effettive necessità, nel quadro della programmazione regionale socio-sanitaria, possono stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma per il raggiungimento delle finalità della presente legge, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, su proposta dell'assessore alla sanità.

La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:

- a) siano assicurate le prestazioni previste dalla presente legge per lo svoigimento delle attività indicate nell'art. 3 in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
- b) il consultorio disponga del personale indicato nell'articolo 12;
  - c) il consultorio disponga di locali idonei;
- d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate ai sensi dell'art. 4.

La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.

Fino all'istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari la vigilanza sui consultori convenzionati è esercitata dagli enti locali stipulati di cui al secondo comma del presente articolo.

#### Art. 6.

#### Programmazione

La programmazione del servizio dei consultori familiari è definita, su proposta della giunta regionale, dal consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle indicazioni degli enti locali e in base alla consistenza demografica ed estensione territoriale, al tasso di natalità, di morbosità, delle interruzioni di gravidanze e di mortalità perinatali ed infantili, delle condizioni socio-economiche della popolazione interessata, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonchè della carenza di strutture sociali e sanitarie.

La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali e degli enti pubblici disciolti.

Deve comunque essere garantita la presenza di un consultorio pubblico in ogni consorzio sanitario previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, fino a quando non saranno costituite le unità locali dei servizi sociali e sanitari. Il piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire l'equilibrata diffusione territoriale del servizio.

Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l'ulteriore fabbisogno del servizio, potrà essere prevista l'utilizzazione dei consultori privati, a norma del precedente art. 5, entro i limiti annualmente stabiliti dal consiglio regionale.

#### Art. 7.

#### Programmi annuali e regionali

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane e la comunità collinare formulano al presidente della giunta regionale le proposte per l'inserimento dei servizi consultoriali nel piano regionale e per ottenere i contributi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per gli esercizi 1978 e 1979 entro il 30 giugno dell'anno precedente per gli esercizi successivi.

Le proposte di inserimento nel piano e per l'ottenimento dei contributi devono contenere, oltre alle indicazioni di cui al precedente art. 6, quelle relative a:

- 1) programma di attuazione;
- 2) strumenti necessari alla realizzazione;
- 3) notizie sulla situazione dei servizi esistenti ed indicazione di altre iniziative rispondenti alle finalità di cui alla presente legge;
  - 4) mezzi di gestione;
  - 5) previsione degli oneri di gestione.

La giunta regionale, sulla base delle proposte formulate ai sensi dei precedenti commi, redige il programma annuale di cui all'art. 6 della presente legge ed il piano di finanziamento degli enti locali ammessi a contributo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale il programma ed il piano finanziario si riferiscono.

Il programma dei servizi consultoriali viene sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro il successivo 31 ottobre.

Per il 1978, l'approvazione del programma e del piano di finanziamento avverrà entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 8.

#### Finanziamenti a consultori pubblici e privati

Le domande di contributi a favore dei consultori familiari pubblici e privati istituiti ai sensi dei precedenti articoli dovranno pervenire al competente assessorato dell'igiene e sanità entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per gli esercizi 1978 e 1979 ed entro il giorno 30 giugno dell'anno precedente per gli esercizi successivi.

Le domande dovranno essere corredate da una relazione programmatica sugli interventi previsti, da un dettagliato preventivo di spesa e da una dichiarazione dalla quale risulti che i contributi verranno utilizzati secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione.

Ai consultori privati possono essere concessi contributi finanziari, nella misura complessiva del 15 per cento dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1975, n. 405 e da quelli stanziati dalla Regione con la presente legge.

#### Art. 9.

#### Controlli

L'assessorato dell'igiene e sanità è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell'amministrazione regionale periodiche visite presso gli enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi, così come previsto dagli articoli precedenti.

#### Art. 10.

#### Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni

Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonchè per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.

Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio radiologici ed ogni altra ricerca strumentale prescritti dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli enti che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.

Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al secondo comma sono a carico della Regione che le eroga attraverso gli enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.

La giunta regionale stabilisce, sentito il comitato di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 18, le modalità per il rilascio da parte dei servizi consultoriali delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo, nonchè per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti interessati.

L'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.

Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza, l'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico della Regione.

#### Art. 11. Locali

L'attività del consultorio deve svolgersi in locali idonei a garantire anche la riservatezza del colloquio con l'utente e a realizzare le iniziative di gruppo.

#### Art. 12.

#### Personale del consultorio

Ogni servizio consultoriale, per contribuire alla divulgazione delle conoscenze scientifiche e sociali sull'intera problematica della famiglia, della coppia e del singolo, dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno un psicologo, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un'assistente sanitaria visitatrice.

Per garantire un adeguato funzionamento del consultorio dovrà essere assicurata la presenza a tempo pieno di uno o più operatori tra quelli indicati al primo comma, mentre le prestazioni delle altre figure professionali saranno, di norma, assicurate mediante convenzioni con strutture pubbliche operanti nel territorio.

Ciascun gruppo di lavoro può integrarsi con altri operatori professionali ed avvalersi di esperti allo scopo di garantire particolari esigenze degli utenti.

Ogni gruppo di lavoro sceglie al suo interno un coordinatore quale responsabile del servizio consultoriale.

Il personale deve essere in possesso dei relativi titoli specifici richiesti, nonchè dell'abilitazione professionale ove prescritta.

Gli enti gestori assicurano un adeguato funzionamento del servizio secondo le necessità degli utenti e tenendo conto delle esigenze poste dalla presenza della minoranza slovena.

#### Art. 13.

Aggiornamento e riqualificazione professionale del personale

La Regione annualmente promuove ed organizza in collaborazione con i consultori pubblici e privati, corsi e seminari a carattere interdisciplinare di aggiornamento e riqualificazione professionale di tutti gli operatori dei consultori, definendo i programmi e fissandone le tipologie che garantiscano, in relazione alle finalità ed alle esigenze del servizio medesimo, la specificità della preparazione professionale.

I corsi ed i seminari di cui al precedente comma potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.

La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti gli operatori del consultorio ed è gratuita; i corsi possono essere aperti anche agli utenti ove se ne ravvisi la opportunità.

I corsi interdisciplinari si terranno sulla base di un programma predisposto dalla Regione in collaborazione con i competenti istituti universitari; l'idoneità dei partecipanti è attestata dal superamento di un'esame finale.

La frequenza di corsi e le pubblicazioni specifiche sono titolo preferenziale per l'accettazione degli operatori nell'organico del consultorio.

#### Art. 14.

#### Cartella personale e segreto d'ufficio

Presso la sede del consultorio, a cura del personale addetto, viene conservata la cartella personale relativa ad ogni utente, contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito del servizio.

La giunta regionale approva il modello di cartella-tipo, cui debbono uniformarsi gli enti e le istituzioni di cui al primo comuna e determina altresì gli obblighi di detti enti ed istituzioni in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.

Gli operatori del consultorio sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia su persone di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni. LEGGE REGIONALE 14 giugno 1978, n. 14.

Per la tenuta e l'uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi di segreto professionale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.

Gli operatori del servizio hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze.

#### Art. 15. Norme finanziarie

Per gli scopi previsti dall'art. 7 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 2.233 milioni, di cui lire 1.183 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario er gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II sezione IV rubrica n. 6 categoria XI, il cap. 6635 con la denominazione: «Contributi e finanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento dei consultori familiari » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.233 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.183 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 2.233 milioni si fa fronte come segue:

a) per lire 1.733 milioni, di cui lire 683 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 6 partita n. 1, dello elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo comprende 333 milioni, relativi all'esercizio 1978, corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1977, e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

b) per lire 500 milioni relativi all'esercizio 1978, con la maggiore entrata accertata sul cap. 527 dello stato di previsione della entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilan-cio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'articolo 2 e del terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale saranno determinati gli eventuali stanziamenti integrativi regionali.

#### Art. 16.

Per gli scopi previsti dall'art. 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II sezione IV rubrica n. 6 categoria IX, il cap. 6601 con la denominazione: « Spese per la promozione e l'organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei consultori» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 6 partita n. 3; dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 6601 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-81 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

#### Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 luglio 1978

COMELLI

### (6548)

#### REGIONE MARCHE

Attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti enti comunali di assistenza ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 26 giugno 1978)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA.

la seguente legge:

#### Art. 1.

Le attribuzioni, i beni e il personale degli EE.CC.AA. sono trasferiti ai rispettivi comuni dal 1º luglio 1978.

Dalla predetta data gli EE.CC.AA. sono disciolti.

#### Art. 2.

Alle operazioni previste dalla presente legge per il passaggio dei beni e del personale degli EE.CC.AA. ai comuni provvedono i rispettivi comitati amministrativi in carica sotto la vigilanza della giunta comunale.

Il comitato amministrativo si avvale dell'ufficio del segretario comunale.

Le operazioni debbono terminare entro il 30 giugno 1978 e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

Le funzioni svolte dall'ente comunale di assistenza sono esercitate dal comune nel cui territorio ciascun ente ha sede a partire dal 1º luglio 1978.

I comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli enti disciolti, anche mediante rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari a tal fine.

Per quanto concerne la gestione finanziaria delle attività di assistenza si applica l'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e il comune può far ricorso alle procedure di erogazione, già vigenti per i disciolti EE.CC.AA. di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Le funzioni di amministrazione delle II.PP.AA.BB., già concentrate o amministrate dai disciolti EE.CC.AA., sono svolte dal comune, il quale garantisce la continuità delle relative prestazioni assistenziali, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, ovvero della legge regionale di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni di amministrazione delle II.PP.AA.BB. di cui al comma precedente, già svolte da comitati EE.CC.AA. integrati, secondo le norme e gli ordinamenti in vigore, con designazioni di enti o organismi diversi dal comune, sono esercitate dagli organi amministrativi in carica, i quali assumono la denominazione di commissioni amministrative straordinarie, dal 1º luglio 1978 fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, ovvero della legge regionale di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio immobiliare con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'E.C.A. è trasferito al patrimonio del comune ove l'ente ha sede.

L'individuazione dei beni trasferiti ha luogo mediante apposito verbale da redigere contestualmente tra il presidente dell'E.C.A. ed il sindaco del comune destinatario.

Il presidente dell'E.C.A., unitamente al verbale suddetto, trasmette, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2, al comune l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relative ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti al comune ai conservatori dei registri immobiliari i quali provvedono all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

Il comune subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi e processuali che facevano capo al disciolto ente comunale assistenza.

#### Art. 5.

I dipendenti degli EE.CCAA. di ruolo o comunque in servizio da almeno tre mesi alla data del 31 dicembre 1977 e che tale servizio continuino a prestare alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti nel rispetto dei diritti acquisiti ai comuni che subentrano nella titolarità dei rapporti

Con effetto dal 1º luglio 1978 e fino all'inquadramento a norma di legge o di regolamento nei rispettivi ruoli, i comuni provvedono a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze degli EE.CC.AA.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assi-

stenza, alla Codel e all'Inadel.

Fino all'entrata in vigore delle norme che disciplinano la utilizzazione del personale degli enti di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono fatti salvi 1 rapporti di lavoro, le posizioni giuridiche ed il trattamento economico dei dipendenti delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.

#### Art. 6.

Entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 il comitato amministrativo dell'E.C.A.:

a) identifica i beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

b) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti di pertinenza delle II.P.AA.BB. di cui al punto a);
c) provvede alla ricognizione del personale che svolge in

tutto o in parte prevalenti funzioni di pertinenza delle II.PP AA.BB. di cui al punto a).

Qualora i rapporti giuridici risultino in tutto o in parte o comunque riferibili alle II.PP.AA.BB. concentrate od amministrate dall'E.C.A. e non si tratti di rapporti comunque divisibili, il comitato amministrativo E.C.A. procede secondo il criterio della prevalenza.

#### Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello dello pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 giugno 1978

CIAFFI

(6438)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1978, n. 15.

Norme per l'esercizio venatorio nella regione Marche per l'annata 1978-79.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 18 luglto 1978)

> IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE **PROMULGA** 

la seguente legge:

#### Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio ventario nella regione Marche, in attesa della legge organica di attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la quale saranno delimitati gli ambiti territoriali per l'esercizio della delega da parte dei comuni o di altri enti locali.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche a parità di diritti e di doveri.

#### Art. 2.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il territorio della Regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 4.

#### Art. 3.

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna solvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4, fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

#### Art 4.

La specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella regione Marche sono quelle previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

E' vietato il commercio di esemplari vivi o morti, appartenenti alle specie non comprese nell'elenco di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli muniti di speciale contrassegno di importazione o di allevamento e per quelli di cui alla lettera t) dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La stagione venatoria ha inizio il 19 agosto 1978 e termina il 31 marzo 1979.

Le specie di selvaggina di cui all'art. 4 della presente legge, sono cacciabili nei periodi sotto specificati:

1) dal 19 agosto al 16 settembre 1978 compreso: alzavola, beccaccino, calandro, canapiglia, codone, colombaccio, combattente, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, piviere, porciglione, prispolone, quaglia, storno, tortora e volpe;

2) dal 17 settembre 1978 al 31 dicembre 1978 compreso, tutte le specie di cui all'art. 4 della presente legge.

La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1º novembre 1978 al 31 gennaio 1979 nelle zone delimitate dalle amministrazioni provinciali, sentiti i comitati della caccia, con le modalità da esse stabilite.

Dal 1º gennaio 1979 l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie:

beccaccia, folaga, gallinella d'acqua e germano reale fino al 28 febbraio 1979 compreso;

allodola, alzavola, beccaccino, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, corvo, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pettegola, pittima minore, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tottavilla e volpe, fino al 31 marzo 1979 compreso.

Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giornate su cinque per ogni settimana, a scelta del cacciatore, fermo restando il silonzio venatorio nei giorni di martedì e

La settimana venatoria ha inizio nel giorno di lunedì.

Non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Non è consentita la posta alla beccaccia.

Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione e rifugio le amministrazioni provinciali per il tramite degli agenti di vigilanza venatoria, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono, con mezzi selettivi, al controllo delle volpi, nel caso che le stesse moltipli-candosi eccessivamente, arrechino danni gravi al patrimonio zootecnico o alle colture agricole o al patrimonio faunistico o alterino l'equilibrio naturale.

#### Art. 6.

L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito indicati:

dal 19 agosto al 16 settembre 1978, dalle ore 5,30 alle ore 20; dal 17 settembre al 30 settembre 1978, dalle ore 6 alle 19,30; dal 1º ottobre al 31 ottobre 1978, dalle ore 5,30 alle ore 17,30;

dal 1º novembre al 30 novembre 1978, dalle ore 6,30 alle ore 16,30;

dal 1° dicembre al 31 dicembre 1978, dalle ore 7 alle ore 16,30;

dal 1º gennaio al 31 gennaio 1979, dalle ore 7 alle ore 17; dal 1º febbraio al 28 febbraio 1979, dalle ore 6,30 alle ore 18; dal 1º marzo al 31 marzo 1979, dalle ore 5,30 alle ore 18,30.

Le operazioni destinate a preparare i richiami negli appostamenti possono iniziare anche un'ora prima e il ritiro può avvenire fino a un'ora dopo gli orari indicati nel presente arti-

#### Art. 7.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale, è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;

b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo dei capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera b) non puo superare complessivamente i 30 capi.

Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi ad eccezione dei passeri e storni non soggetti a limitazione di carniere.

E' vietato l'uso di bocconi avvelenati.

Nel periodo dal 1º febbraio al 31 marzo la caccia alle specie consentate deve essere esercitata senza l'ausilio del cane, fatta eccezione per la caccia lungo i fiumi e i corsi d'acqua, e per la caccia alla beccaccia che può essere esercitata in forma vagante e con l'ausilio del cane, dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio.

#### Art. 8.

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rijasciala in carta legale uan anilimiistrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

vietata l'apposizione di «tabelle» per la delimitazione  $\mathbf{E}$ 

delle « zone di rispetto ».

Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica mcolumità, è tenuto a segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.

Sono vietati gli impianti di appostamento fissi e temporanei ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani.

Ogni appostamento fisso può funzionare con numero massimo di 30 richiami.

#### Art. 9.

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dal-l'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge.

Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con capi esclusivamente di allevamento non si applica per il fagiano e la starna la limitazione dei

#### Art. 10.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, sono consentiti a partire dal 30 luglio 1978 fino al 18 agosto 1978, nelle zone delimitate a cura delle amministrazioni provinciali, sentiti i comitati provinciali della caccia, e con le modalità da esse stabilite.

#### Art. 11.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dall'amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.

Per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere al competente organo in materia di caccia della Repubblica di San Marino un congruo numero di tesserini.

Il tesserino è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.

Alle spese di stampa, di distribuzione e di rilascio dei tesserini, si provvede con i fondi stanziati al cap. 1313301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, appena inizia a cacciare, la giornata prescelta e, subito dopo l'abbattimento, i capi di stanziale abbattuti.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.

Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare allo assessorato regionale alla caccia, entro e non oltre il 30 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.

I cacciatori non residenti nella regione Marche per pra-ticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire cento per

ogni tesserino rilasciato.

#### Art. 12.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

#### Art. 13.

La giunta regionale con propria deliberazione pubblica il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1978-79 nel rispetto della presente legge.

Le amministrazioni provinciali, con propria deliberazione, pubblicano, entro dieci giorni dalla promulgazione della legge, le disposizioni relative alla caccia al cinghiale previste dal precedente art. 5, nonchè quelle previste dall'art. 10 per l'uso del cane.

#### Art. 14.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino utticiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 luglio 1978

CIAFFI

(6439)

#### REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

#### PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVIN-CIALE 8 febbraio 1978, n. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17: Rego-lamento di esecuzione all'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15: « Criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche ».

> (Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 21 marzo 1978)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15; Vista la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49;

Vista la legge provinciale 31 agosto 1974, n.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17;

In attesa dell'emanazione di un'apposita legge provinciale regolatrice della materia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 457 del 27 gennaio 1978;

In esecuzione alla sopracitata delibera;

#### Decreta:

Sono emanate le accluse modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 febbraio 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1978 Registro n. 2, foglio n. 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESI-DENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO. 22 APRILE 1977, N. 17.

#### Art. 1.

L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è sostituito dal seguente:

« I libri di testo devono corrispondere per contenuto e forma ai programmi di insegnamento previsti per i diversi livelli scolastici, essere adatti, sotto il profilo linguistico e figurativo, al grado di preparazione maturato dagli alunni e concorrere con ciò alla formazione della personalità ed alla maturazione culturale, critica e scientifica degli alunni stessi.

In alternativa ai libri di testo è consentita l'adozione di dispense o schede costituenti unità didattiche, che rispondano alle finalità sopra indicate, purchè non anonime e raccolte in modo tale da garantirne la durata per almeno un anno scolastico».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale di Boizano 22 aprile 1977, n. 17, è sostituito dal seguente comma:

«I libri di testo adottati dal collegio dei docenti devono essere utilizzati nella stessa classe per almeno un triennio. Per il periodo indicato, il collegio dei docenti è tenuto pertanto a mantenere invariate le scelte effettuate, fatti salvi i casi di variazione dei programmi scolastici oppure per gravi ed eccezionali ragioni di carattere scientifico, pedagogico e didattico. In tal caso la sostituzione, esaurientemente giustificata con una precisa motivazione da inserirsi nel relativo verbale della seduta del collegio dei docenti unitamente al parere espresso dai consigli di classe o di interclasse, deve essere preventivamente autorizzata dal sovrintendente o dall'intendente scolastico competente. E' altresì ammessa la sostituzione di libri di testo adottati per un triennio in caso di cambiamento dell'insegnante, purchè tali libri siano stati in precedenza adottati e si trovino nelle giacenze della scuola ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 ».

#### Art. 3.

L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Nelle classi parallele delle scuole elementari nell'ambito dello stesso plesso e nelle classi parallele delle scuole secondarie ed artistiche nell'ambito dello stesso istituto o sezione staccata, non si adottano più di tre testi diversi per ogni tipo di libro. Tale limite è imposto anche ai rappresentanti dei genitori e degli alunni nel relativo consiglio di interclasse o di classe che si avvalgano della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto ».

#### Art. 4.

L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Ogni proposta di sostituzione di un libro deve essere attentamente vagliata per accertarne l'effettiva, indispensabile necessità.

A tal fine le proposte devono essere corredate da un'ampia illustrazione dei motivi per i quali si ritiene necessaria la sostituzione del testo in uso.

La proposta di una nuova adozione deve essere preceduta da un esame accurato ed approfondito del testo, effettuato dal docente nell'ambito dell'insegnamento della materia interessata per un periodo sufficiente durante l'anno scolastico in corso.

Gli insegnanti proponenti il nuovo libro da adottarsi sono tenuti a formulare una relazione illustrativa sull'esame accurato ed approfondito del testo ai sensi del precedente comma, che esprime un giudizio in merito alla corrispondenza con i programmi scolastici, al linguaggio, alla impostazione metodologica, alla suddivisione della materia ed agli argomenti privilegiati evidenziando altresì le correnti di pensiero delle quali il libro è espressione ».

#### Art. 5.

L'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di adozione dei libri di testo si articolano in due distinte sedute del collegio dei docenti tra le quali deve intercorrere un periodo di tempo di due mesi. Nella prima seduta vengono presentate le proposte di nuove eventuali adozioni ele conferme dei testi in uso, per i quali, in base alle disposizioni del presente regolamento, non è possibile una nuova adozione. Nella seconda seduta vengono deliberate le adozioni dei libri di testo presentate nella seduta precedente.

Nel periodo intercorrente tra le due sedute, deve essere assicurata, per la durata di trenta giorni, ai rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe o di interclasse, la possibilità di prendere visione dei libri di testo proposti per la nuova adozione.

La deliberazione del collegio dei docenti, unitamente allo elenco dei libri di testo adottati, deve essere esposta all'albo del circolo o dell'istituto.

Il direttore didattico o il preside dell'istituto trasmette alla competente ripartizione della giunta provinciale una copia dello elenco dei libri adottati con l'indicazione del numero della relativa deliberazione, del prezzo di ogni singolo libro e della spesa media prevista per ogni alunno.

Alla sovrintendenza ovvero alla relativa intendenza scolastica, unitamente all'elenco di cui al precedente comma, è inviata copia dei verbali della prima e della seconda seduta del collegio dei docenti, nonchè una copia dei nuovi libri adottati».

#### Art. 6.

L'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Le norme del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, anche per le classi che attuano forme di sperimentazione».

#### Art. 7.

L'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è soppresso.

(6462)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVIN-CIALE 24 febbraio 1978, n. 3.

Adeguamento degli assegni ed indennità in favore dei ciechi civili, anno 1977.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20 del 18 aprile 1978)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10, che prevede di stabilire annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale gli aggiornamenti degli assegni ed indennità previsti dall'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, in relazione alle variazioni in aumento rilevate ai fini dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, a partite dal mese di gennaio 1977;

Vista la nota del 2 febbraio 1978, prot. 648/ST dell'ufficio provinciale di statistica di Bolzano con cui si comunica che durante il periodo da dicembre 1975 a dicembre 1976 l'indice dei prezzi di cui sopra ha subito un aumento del 25,82 per cento;

In esecuzione del citato art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10;

#### Decreta:

Gli assegni e indennità spettanti ai ciechi civili a norma dello art. 1 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, sono per l'anno 1977 aumentati del 25,82 per cento e sono così fissati:

- a) assegno mensile: L. 18.873;
- b) indennità mensile di accompagnamento: L. 7.549.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 febbraio 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978 Registro n. 3, foglio n. 158

(6463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1978, n. 4.

Modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 9 maggio 1978)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visto il secondo comma dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, modificato con legge provinciale 2 febbraio 1962, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

Visti i decreti del 25 agosto 1964, n. 45, registrato alla Corte dei conti in data 11 settembre 1964, registro n. 1, foglio n. 19, del 10 maggio 1967, n. 34, registrato il 31 maggio 1967, registro n. 1, foglio n. 25, del 28 dicembre 1972, n. 33, registrato il 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, del 23 aprile 1974, n. 36, registrato l'8 maggio 1974, registro n. 1, foglio n. 23, del 1º agosto 1974, n. 57, registrato il 26 agosto 1974, registro n. 1, foglio n. 48, del 1º aprile 1975, n. 149/P, registrato l'11 giugno 1975, registro n. 1, foglio numero 24, del 24 marzo 1976, n. 18, registrato il 9 aprile 1976, registro n. 4/P, foglio n. 65, del 20 aprile 1976, n. 24, registrato il 17 maggio 1976, registro n. 5/P, foglio n. 79 e dell'8 giugno 1977, n. 25, registrato il 14 luglio 1977, registro n. 3, foglio n. 160;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 dicembre 1977;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 24 febbraio 1978, n. 1138;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

#### Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano, decreto del presidente della giunta provinciale del 28 dicembre 1972, n. 33, registrato il 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 marzo 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1978 Registro n. 4, foglio n. 18

#### Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 1 del regolamento sul trattamento di missione al personale provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1972, n. 33, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente:

« Con decorrenza 1º gennaio 1978, per. missioni compiute fuori del territorio della Regione, ai dipendenti provinciali è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa per il pernottamento in alberghi di categoria non superiore alla seconda. In tal caso le misure della indennità di trasferta sono ridotte di un terzo».

#### Art. 2.

«Con decorrenza 1º gennaio 1978, per missioni compiute all'estero si applicano le norme contenute nel decreto ministeriale 2 marzo 1976 "Determinazione delle diarie per missioni all'estero". Sono abrogate le disposizioni contrastanti contenute nel vigente regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano».

#### Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del regolamento sul trattamento di missione al personale provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1972, n. 33 e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decorrenza 1º maggio 1977, al personale cantonicre ed al personale ausiliario comunque addetto al servizio stradale, comandato in missione entro il territorio della provincia, spetta un'indennità di trasferta pari a L. 10.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio.

Con decorrenza 1º gennaio 1978, al personale di cui al precedente comma del presente articolo, per missioni di durata inferiore alle 24 ore compiute entro il territorio della Regione fuori la circoscrizione al medesimo assegnato, in sostituzione del compenso orario previsto dall'art. 1, quinto comma, del regolamento sul trattamento di missione, spetta un'indennità fissa in misura di L. 4.000 per il pranzo ed in misura di L. 3.000 per la cena nonchè di L. 3.000 per il pernottamento».

(6464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 aprile 1978, n. 5.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 20 giugno 1978)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 13 marzo 1978, n. 1641;

In esecuzione alla sopracitata deliberazione;

#### Decreta:

Sono emanate le accluse modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Bolzano, addì 10 aprile 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addi 23 maggio 1978 Registro n. 4, foglio n. 61 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 LUGLIO 1975, N. 35, RELATIVA ALL'« ORDINAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA REGOLAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LA DIFESA DEL SUOLO », APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 FEBBRAIO 1976, N. 8.

#### Art. 1.

All'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:

«Le semplici condutture aeree poste ad una altezza non superiore ai 3 m dal demanio idrico non sono soggette al rilascio di una concessione, qualora nell'alveo, sulle sponde o entro una distanza di 10 m non vengano effettuati lavori o costruzioni. Gli interessati sono però tenuti a renderne noto all'assessorato competente l'attraversamento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata dagli elaboratori tecnici».

#### Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è sostituito con il seguente:

« La zona concessa deve essere picchettata con adeguati riferimenti inamovibili e rintracciabili per tutto il periodo della concessione ».

#### Art. 3.

Fra il primo e secondo comma dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, vengono inseriti i seguenti:

«L'importo di cui al comma precedente viene determinato tenendo conto della rilevanza e dell'ubicazione delle opere previste nonchè delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse. Possono essere richieste inoltre entro il limite massimo integrazioni delle somme già versate».

Il penultimo comma dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Qualora la domanda venga accolta, il richiedente a richiesta dell'azienda deve versare l'importo stabilito in misura forfettaria con deliberazione della giunta provinciale a titolo di rimborso spese di ufficio (carte bollate, ecc.), oltre al deposito cauzionale che verrà fissato di volta in volta dall'amministratore».

#### Art. 4.

All'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:

« Il rinnovo, previo parere favorevole dell'amministratore, viene concesso con decreto dell'assessore competente ».

#### Art. 5.

Il secondo e terzo comma dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, sono sostituiti con i seguenti:

«La decadenza delle concessioni può essere pronunciata per non uso, per cattivo uso, oppure qualora il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione oppure dalle norme contenute in leggi o regolamenti.

La revoca o la dichiarazione di decadenza sono disposte con decreto dell'assessore competente, previo parere dell'amministratore. Nel decreto, da notificarsi al concessionario, è indicato il termine per la riduzione delle cose al primitivo stato; qualora l'interessato non vi provveda si procederà d'ufficio e spese del concessionario. Alla riscossione delle relative spese si procede secondo le norme contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

#### Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 21 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è sostituito con il seguente:

« Il subentrante, ove non intenda rinunciare alla concessione è tenuto a richiederne la voltura a suo nome nei termini e con le forme sopraindicate, versando la somma da stabilirsi ai sensi del penultimo comma dell'art. 12, per rimborso spese d'ufficio».

#### Art. 7.

L'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è sostituito con il seguente:

« Nel caso in cui durante la concessione il terreno concesso come demaniale venga riconosciuto di proprietà del frontista, la concessione decade di diritto ».

#### Art. 8.

Le opere e i lavori previsti nelle lettere b) e d) dell'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, possono essere permessi con semplici autorizzazioni dell'azienda speciale. Ciò vale anche, salvo il pagamento del canone, per l'estrazione di materiali fino a 10 m³ e per il taglio di ontani, salici e simili.

#### Art. 9.

L'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è sostituito con il seguente:

« Il canone delle licenze ed autorizzazioni viene determinato secondo 1 criteri stabiliti per le concessioni ».

#### Art. 10.

Negli articoli 31 e 33, dopo le parole «licenza» vengono inserite le parole « o autorizzazione».

#### Art. 11.

Dopo l'art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è inserito il seguente art. 36-bis:

« Lo sfalcio d'erba che spontaneamente cresce sulle sponde e sugli argini, può essere autorizzato dall'azienda senza alcun corrispettivo. Questa autorizzazione specifica particolareggiatamente la zona, la durata, il modo e qualunque altro elemento ritenuto necessario; il suo rilascio può essere assoggettato inoltre alla costituzione di una cauzione ed alla pulizia dell'alveo e delle sponde ».

#### Art. 12.

L'art. 37 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è sostituito con il seguente:

« Non si fa luogo all'applicazione di canone ove si tratti di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse.

Quando il concessionario persegua un fine nell'interesse di una collettività, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore può ridurre il canone fino all'azzeramento dello stesso, semprechè il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione.

La riduzione del canone è disposta invece dall'amministrazione qualora si ravvisi un interesse per il demanio idrico provinciale.

L'oggetto della concessione di cui al primo e secondo comma del presente articolo è sottoposto al vincolo di destinazione che risulta dalla concessione stessa. In caso di destinazione ad uso diverso l'assessore competente può pronunciare l'immediata decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato inoltre al pagamento di una somma pari al doppio del canone previsto per questa ispecie di concessione ».

#### Art. 13.

L'art. 39 del decreto del presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1976, n. 8, è sostituito con il seguente:

« Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, l'amministratore ordina la pubblicazione della domanda coi documenti allegati mediante affissione nell'albo del comune dove è situato il bene invitando tutti coloro che possono avervi interesse, a presentare entro il termine di trenta giorni, le osservazioni che credano opportune.

In caso di opposizioni e di presentazioni di reclami, la decisione spetta alla giunta provinciale, entro sessanta giorni ».

#### Art. 14.

Dopo l'art. 39 del decreto del presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1976, n. 8, è inserito il seguente art. 39-bis:

« Salvo il parere di cui all'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 febbraio 1977, n. 9, l'autorizzazione per la costruzione di opere di derivazione di acque pubbliche ovvero di manufatti per lo scarico o immissione di acque nei corsi d'acqua viene data dall'ufficio acque pubbliche quando si tratti di titolari di concessioni per la derivazione di acque pubbliche.

Negli altri casi l'autorizzazione viene rilasciata dall'azienda speciale.

La lettera H) dell'art. 40 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 febbraio 1977, n. 9, sono abrogati ».

#### Art. 15.

La lettera O) dell'art. 40 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, viene sostituita con la seguente:

«O) - Estrazione inerti dai terreni demaniali: il canone per l'estrazione di materiale da terreni del demanio idrico è fissato annualmente con deliberazione della giunta provinciale».

(6465)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVIN-CIALE 13 aprile 1978, n. 6.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 6 giugno 1978)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale 3 aprile 1978, n. 2135, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

#### Decreta:

#### Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 aprile 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978 Registro n. 4, foglio n. 58

#### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1978, N. 1

#### Art. 1.

Il costo di costruzione ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare, in seguito denominata « legge », è fissata in considerazione della unitarietà dei costi di costruzione in tutta la provincia:

- 1) per mc in L. 80.000;
- 2) per mq in L. 320.000.

L'incidenza del costo delle aree ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge è fissata per i comuni o parti di essi di cui all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale del 29 novembre 1974, n. 85, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 7 settembre 1977, n. 42, nel 20 % e per il rimanente territorio della provincia nel 30 % del costo di costruzione.

#### Art. 2.

- Al fine del calcolo della superficie lorda da applicare nel caso di vendita o di affitto, ai sensi dell'art. 7 della legge, si considera la superficie abitabile, compresi i muri perimetrali e le terrazze aggiungendo:
  - a) la superficie balcone nella misura del 25 %;
  - b) la superficie loggia nella misura del 50 %;
  - c) la superficie cantina nella misura del 30 %;
  - d) la superficie garage nella misura del 60 %.

#### Art. 3.

Agli effetti dell'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge, il prezzo di vendita si compone:

- 1) del costo di costruzione per mc o mq di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- 2) degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge:
- legge;
  3) del costo dell'area di cui all'art. 1, ultimo comma, del presente regolamento.

#### Art. 4.

- Il contributo afferente al costo di costruzione di cui allo art. 6 della legge è fissato nelle seguenti percentuali:
- 1) nella misura del 5% del costo di costruzione di cui all'art. 1, primo comma, del presente regolamento:
- a) per il volume residenziale da mc 701 a mc 1500 nella sede dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, non prevalentemente coltivata a frutteto e sita al di sopra di m 700 s.l.m.;
- b) per l'ampliamento qualitativo degli esercizi alberghieri esistenti nei comuni di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento;
- in misura del 10% del costo di costruzione di cui all'art 1, primo comma, del presente regolamento;
- a) per il volume residenziale da mc 701 a mc 150 nella sede dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale sita al di sotto di m 700 s.l.m.;
- b) per l'ampliamento qualitativo degli esercizi alberghieri esistenti in comuni diversi da quelli di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento;
- c) per la costruzione e l'ampliamento quantitativo di esercizi alberghieri nei comuni di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento;
- 3) nella misura del 20 % del costo di costruzione di cui all'art. 1, primo comma, del presente regolamento:
- a) per tutta la cubatura da realizzare in zone residenziali, esclusa quella indicata ai precedenti numeri 1) e 2) ed agli articoli 7 e 8, lettere c) e d) della legge;
- b) per il volume destinato all'attività commerciale all'ingrosso;
- c) per la costruzione e l'ampliamento quantitativo di esercizi alberghieri in comuni diversi da quelli di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento;
- d) per il volume residenziale da mc 1501 a mc 2500 nella sede dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale.
- Le disposizioni del presente articolo hanno validità fino al 31 gennaio 1979.

#### Art. 5.

Al fine dell'applicazione della quota del contributo di concessione, commisurata al costo di costruzione, il costo di costruzione fissato nell'art. 1 del presente regolamento è pure applicato a tutte le domande di concessione edilizia presentate dal 31 luglio 1977 fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 6.

In base al combinato disposto dalle lettere c) ed e) dello art. 8 della legge l'ammodernamento abitativo, che non comporta aumento delle superfici utili di calpestio o di cubatura, è esente dal contributo di concessione commisurato al costo di costruzione.

(6466)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 7.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28: istituzione del museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 20 giugno 1978)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28; Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano numero 2094 del 31 marzo 1978:

In esecuzione alla sopracitata deliberazione:

#### Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, relativo all'istituzione del museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 aprile 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978 Registro n. 4, foglio n. 62

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVIN-CIALE 16 AGOSTO 1976, N. 28: ISTITUZIONE DEL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA PROVINCIA DI BOL-ZANO.

#### Art. 1.

I beni immobili del museo sono descritti a cura del direttore in registri di consistenza contenenti tutte le indicazioni necessarie per la loro esatta individuazione qualitativa e quantitativa e per valore.

Il registro di consistenza sarà periodicamente aggiornato in ordine agli aumenti, diminuzioni e trasformazioni sia di qualità che di valore per quanto riguarda la consistenza dei beni impobili

L'alienazione dei beni immobili è consentita con l'autorizzazione della giunta provinciale.

#### Art. 2.

I beni mobili del museo, compresi i valori e i diritti di natura mobiliare, sono evidenziati in apposito inventario contenente:

la denominazione e descrizione degli oggetti;

la loro quantità in numero e valore;

il luogo in cui si trovano.

L'inventario deve essere correntemente aggiornato.

Gli oggetti delle collezioni e della biblioteca del museo sono evidenziati in un apposito inventario.

I beni mobili possono essere alienati con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

#### Art. 3

Si provvede con contratti eseguiti con le modalità vigenti per la provincia a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni o lavori riguardanti il museo.

I contratti sono stipulati dal presidente del consiglio di amministrazione o, per sua delega, dal direttore.

Tutti i contratti devono essere evidenziati in una apposita raccolta.

#### Art. 4.

Per i servizi da gestire in economia è fatto obbligo di rispettare in genere le disposizioni relative della provincia.

Si possono eseguire in economia i seguenti servizi e lavori:

a) provviste di oggetti di cancelleria e spese d'ufficio in genere;

b) spese per materiale di pulizia, riscaldamento e illuminazione:

- c) acquisto di carburanti e ogni altra spesa necessaria per il funzionamento degli automezzi;
- d) manutenzione dei mobili, delle serrature, impianti di allarme e degli immobili;

e) spese di pubblicità: informazioni, cataloghi e fascicoli di guida;

f) spese di funzionamento dell'officina, compreso l'acquisto di materiale di consumo;

g) acquisto di libri e materiali fotografici;

h) acquisto, trasporto e restauro degli oggetti di collezione;

i) acquisto, demolizione, trasporto e ricostruzione di oggetti conservati all'aperto;

j) acquisto e trasporto di legname antico per pezzi di ricambio:

k) acquisto, trasporto e lavorazione di legname per stecconati e per scandole;

l) acquisto e manutenzione di arredamenti necessari per il funzionamento del museo e per la sistemazione esterna;

m) tutte le altre spese obbligatorie e di istituto, autorizzate dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 5

I servizi in economia sono affidati al direttore. Per l'esecuzione di servizi in economia il direttore avrà a disposizione mezzi finanziari sulla base di aperture di credito.

#### Art. 6.

Si applicano alla gestione del museo le disposizioni vigenti per la provincia in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

Il bilancio di previsione del museo è articolato secondo le disposizioni vigenti per la provincia.

E' ammesso per il museo l'esercizio suppletivo per un mese in analogia con la gestione finanziaria della provincia.

#### Art. 7.

I pagamenti del museo sono disposti in uno dei seguenti modi:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito presso la tesoreria del museo, autorizzate dal consiglio di amministrazione. A queste si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del direttore.

Le aperture di credito sono ammesse senza limite di importo per le spese da effettuarsi in economia e per le spese di qualsiasi natura per le quali il consiglio di amministrazione ritenga di avvalersi di funzionari delegati.

I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un membro del consiglio di amministrazione designato dal consiglio stesso e dal direttore del museo.

#### Art. 8.

Il museo ha un proprio servizio di tesoreria affidato allo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia ed alle medesime condizioni.

(6467)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 maggio 1978, n. 8.

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 4 luglio 1978)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 7 della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 36; Viste le leggi provinciali 15 settembre 1973, n. 53, 31 agosto 1974, n. 12; 11 gennaio 1975, n. 3, 21 agosto 1975, n. 43 e 24 novembre 1977, n. 36, sulle comunità montane;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2616 del 21 aprile 1978;

In esecuzione della sopracitata deliberazione;

#### Decreta:

#### Articolo unico

Il testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane allegato al presente decreto è emanato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 maggio 1978

11 presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1978 Registro n. 4, foglio n. 135

TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULLE COMUNITA' MONTANE (LEGGI PROVINCIALI 15 SETTEMBRE 1973, N. 53, 31 AGOSTO 1974, N. 12, 11 GENNAIO 1975, n. 3, 21 AGOSTO 1975, N. 43 e 24 NOVEMBRE 1977, N. 36).

#### Art. 1.

(Art. 1, l.p. n. 53/1973)

Fino a quando la provincia non abbia provveduto con propria legge alla disciplina definitiva dell'organizzazione e dello sviluppo della montagna, si applicano per l'attuazione delle finalità enunciate agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le norme del presente testo unico.

#### Art. 2.

(Art. 2, l.p. n. 53/1973, art. 1, l.p. n. 36/1977)

Le comunità di valle istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, formulano programmi annuali di opere di bonifica montana a carattere agrario e forestale e di opere di miglioramento fondiario, che saranno approvati e finanziati dalla provincia per i territori montani nelle stesse compresi e sulla base della ripartizione dei fondi compiuta a norma del successivo art. 3.

La giunta provinciale può introdurre nel programma, di cui al primo comma, modifiche ed integrazioni al fine del coordinamento con il piano territoriale, il programma di sviluppo provinciale e con i piani o i programmi settoriali e, in mancanza di questi, con gli interventi comunque svolti direttamente dalla provincia.

Variazioni al programma annuale attuate dalla comunità possono essere approvate dall'assessore per l'agricoltura e le foreste.

Le comunità di valle escrcitano, riguardo ai territori montam compresi nelle rispettive circoscrizioni, le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana.

#### Art. 3.

(Art. 3, 1.p. n. 53/1973, articolo unico, 1.p. n. 12/1974, articoli 2, 3, 4 e 5, 1.p. n. 36/1977)

Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90 %.

I contributi per opere di miglioramento fondiario al servizio di una pluralità di aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40 % alla misura massima dell'87,5 % della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle personc alle stesse interessate.

I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su altre leggi purchè l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dal presente testo unico.

Per opere concernenti costruzioni aziendali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva della C.E.E. n. 159 del 1972, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50 % dell'importo ammesso. Per tali opere viene riservata dalla comunità di valle, sentita l'Unione agricoltori e coltivatori diretti (Bauernbund), una percentuale delle somme a disposizione, che comunque non può essere inferiore al 10 % e non superiore al

20 %. Tali contributi saranno assegnati direttamente dalla giunta provinciale e saranno riservati ai territori compresi nelle rispettive comunità di valle.

Dell'importo disponibile per l'attuazione della presente legge l'1 % è riservato al comune di Bolzano. Per il resto al comune di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti per le comunità di valle. La ripartizione tra le comunità di valle dei mezzi restanti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- A) per 3,50 decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori di ciascuna comunità, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativi al penultimo anno antedecente a quello della devoluzione: in ogni comune non si considerano più di due persone per ettaro;
- B) per 3,50 decimi in proporzione diretta alla superficie di ciascuna comunità;
- C) per tre decimi in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei tre seguenti requisiti:
- a) percentuale della popolazione attiva in agricoltura in quanto superi la media provinciale;
- b) le presenze turistiche pro-capite della popolazione residente:
- c) percentuale degli attivi nell'industria in quanto inferiore alla media provinciale.

Salve le disposizioni del comma precedente riferentisi al comune di Bolzano, per il calcolo degli importi spettanti alle singole comunità di valle i comuni non facenti parte di nessuna comunità di valle si considerano facenti parte della comunità attigua oppure in caso che siano attigui a più comunità, di quella cui abbiano fatto parte.

La giunta provinciale può fissare un importo della quota assegnata a ciascuna comunità di valle, da riservarsi per le spese di ordinaria amministrazione della comunità stessa.

L'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge ed alle altre leggi vigenti per interventi analoghi può essere affidata a discrezione dell'assessore competente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ispettorato ripartimentale delle foreste, ferma restando la competenza dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e dell'ispettore ripartimentale delle foreste di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto compatibile con le leggi provinciali vigenti in materia.

I relativi decreti di concessione dei contributi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste sono sottoposti al controllo preventivo della ragioneria provinciale e dello ufficio distaccato della Corte dei conti.

Il collaudo delle opere viene eseguito su incarico scritto dell'assessore competente, da funzionari dell'assessorato provinciale all'agricoltura e foreste.

## Art. 4. (Art. 1, 1.p. n. 43/1975)

Il contributo massimo del 50 % per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente è aumentato del 70 % per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.

Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono comprese anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.

I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative. a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari.

## Art. 5. (Art. 2, 1.p. n. 43/1975)

Alle comunità montane ed ai comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53 e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, la provincia, contestualmente all'approvazione ed al finanziamento dei progetti, può concedere una anticipazione fino al 50 % della propria partecipazione finanziaria.

La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori. Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione.

Art. 6. (Art. 3, l.p. n. 3/1975)

In deroga al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, la giunta provinciale può concedere i contributi ivi previsti nella misura non superiore al 9 % della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di 15 anni.

Art. 7. (Art. 4, l.p. n. 43/1975)

Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'ultimazione di opere di miglioramento fondiario per le quali siano stati concessi contributi previsti dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, o dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, si verificano aumenti di costo superiori al 10 % della spesa ammessa, per l'importo eccedente detto 10 % può essere concesso un contributo integrativo previa verifica dell'aumento dei costi da parte del funzionario incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 8. (Art. 6, l.p. n. 36/1977)

L'importo destinato all'ordinaria amministrazione viene pagato alle comunità immediatamente dopo l'approvazione del programma amuale. Le comunità possono con questo importo concedere alle interessenze che attuano opere di bonifica montana o di migliorameno fondiario un contributo per la copertura delle spese di progettazione fino ad un massimo dello 87,5 % della spesa.

Gli importi previsti per la realizzazione delle opere contenute nel programma annuale previa approvazione dei relativi progetti da parte della giunta provinciale, vengono versati su un apposito conto corrente intestato alla relativa comunità, la quale è obbligata a dare in visione il conto stesso, in ogni momento, all'amministrazione provinciale.

Contemporaneamente con il programma annuale la comunità deve inoltrare un rendiconto dettagliato sull'impiego degli importi pagati sul detto conto corrente.

La concessione di anticipazioni e di contributi integrativi ai sensi dell'art. 2 rispettivamente dell'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43 (articoli 5 e 7 del presente testo

unico) per iniziative contenute nel programma annuale avviene attraverso la comunità. Restano salve le disposizioni vigenti sullo accertamento di regolare esecuzione dei lavori e sul collaudo.

Dopo l'emissione dei pareri previsti dalle norme vigenti, gli interessati possono iniziare a proprio rischio i lavori.

Art. 9. (Art. 5, l.p. n. 43/1975)

Le disposizioni di cui all'art. 3, commi secondo, terzo, ottavo, nono e decimo, del presente testo unico, si applicano anche alla legge regionale dell'8 febbraio 1956, n. 4.

Art. 10. (Art. 6, 1.p. n. 43/1975)

Agli stessi soggetti di cui all'art. 4, terzo comma, del presente testo unico possono essere concessi sussidi con i mezzi e con le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, per iniziative dirette all'eliminazione dei danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno verificatisi nell'anno 1975, prescindendo dallo stato di bisogno di cui all'art. 1 della sopracitata legge provinciale.

Art. 11. (Art. 4, 1.p. n. 53/1973, articoli 1 e 2, 1.p. n. 3/1975, art. 3, 1.p. n. 43/1975)

Per l'anno finanziario 1973 è autorizzata la spesa di lire 3.455 milioni.

Alla copertura di detta spesa si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 3580 del bilancio provinciale per lo esercizio finanziario 1973.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 3.408.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 3.408.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 3580 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento, nel limite annuale, o delle corrispondenti assegnazioni statali per i medesimi scopi, sarà fissato con legge di bilancio.

I fondi stanziati per i fini della legge provinciale 15 scttembre 1973, n. 53, non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

(6468)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782600)